




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3059

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo
delle elezioni regionali ed amministrative**

(Approvato dal Senato – A.S. 1818)

N. 53 – 5 maggio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3059

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo
delle elezioni regionali ed amministrative

(Approvato dal Senato – A.S. 1818)

N. 53 – 5 maggio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3059

Titolo breve: Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative

Iniziativa: governativa

approvato dal Senato

Commissione di merito: I Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Dorina Bianchi

Gruppo: AP

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: alla I Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1	- 3 -
ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI.....	- 3 -

PREMESSA

Il provvedimento, già approvato dal Senato, reca la conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 17 marzo 2015, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano rilievo dal punto di vista finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Elezione dei consigli regionali

Normativa vigente L'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, prevede che gli organi elettivi delle regioni durino in carica per cinque anni fatta salva l'eventualità dello scioglimento anticipato: il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data di elezione. La legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 501), al fine di realizzare le condizioni previste dall'articolo 7, comma 1, del DL 98/2011 (norma su *election day*) ha integrato le previsioni del citato comma 1 dell'art. 5 della legge 165/2004, prevedendo che le elezioni dei nuovi consigli si svolgano non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio. Alla disposizione del DL 98/2011 e a quella dell'art. 1, comma 501, della legge di stabilità 2015 non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La norma integra l'articolo 5, comma 1 della legge 165/2004, prevedendo la possibilità dello svolgimento delle elezioni anche nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori rispetto ai 60 giorni successivi al termine del quinquennio di durata dei Consigli regionali.

La relazione illustrativa evidenzia che, poiché le elezioni degli organi elettivi regionali si sono svolte domenica 28 marzo 2010, con scadenza del mandato il 27 marzo 2015, la norma attualmente vigente consente il rinnovo elettivo entro il 27 maggio 2015. Tuttavia nel periodo considerato non risulta possibile individuare una data di votazione idonea in considerazione della coincidenza con festività religiose o con altre ricorrenze rilevanti ai fini dell'affluenza al voto. Pertanto la norma interviene per flessibilizzare l'arco temporale entro il quale può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le consultazioni elettorali (*election day*). La relazione evidenzia altresì che l'intervento normativo, che si rende necessario per rendere effettiva la possibilità di celebrare le elezioni regionali ed amministrative del 2015, "non solo non determina nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, ma è suscettibile di produrre una riduzione complessiva delle spese elettorali, in coerenza con le finalità di risparmio delle disposizioni sull'*election day*'.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.